



COMUNE DI APPIGNANO
Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 59 Del 11-10-2019

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 12.04.2011 - INTEGRAZIONE COMMA 3 DELL'ART. 9 "TARIFFA DEL SERVIZIO - CRITERI".

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di ottobre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto.

In sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:.

CALAMITA MARIANO	P	GIULIODORI MARTA	P
MESSI OSVALDO	P	ARCANGELI FEDERICA	P
MONTECCHIARINI STEFANO	P	BULDORINI LUCA	A
PERSICHINI SILVIA	P	PELAGAGGE ELISA	A
MONTICELLI DANILO	P	MUNAFI FELICE	A
VITALI ROLANDO	P	TROTTA VITTORIA	P
GIANFELICI ALESSIO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Dott. CALAMITA MARIANO in qualità di SINDACO assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. MONTACCINI GIOVANNI.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori Signori:

MONTECCHIARINI STEFANO
MONTICELLI DANILO
TROTTA VITTORIA

Introduce l'argomento il Vice Sindaco Persichini Silvia

Segue la discussione riportata in calce al presente atto;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Le varie funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica concernenti, come definito all'art. 139 D.Lgs. del 31.03.1998, n. 112, , tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi , l'assolvimento dell'obbligo scolastico sono state trasferite agli Enti locali.
- Che ai sensi dell'art. 117 Costit., c. 6, i Comuni , a loro volta, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite tra le quali rientra certamente, sulla base della normativa anche quella dei servizi alla comunità.
- Con riferimento al trasporto scolastico vengono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative da svolgersi secondo le modalità previste dalla legislazione regionale. In proposito è stato recentemente affermato che la disciplina del trasporto scolastico non deve essere necessariamente effettuata mediante o sul presupposto di una specifica legge regionale in materia ma ANCHE mediante atti regionali di natura regolamentare o mediante deliberazioni di Giunta regionale.

VISTA la seguente normativa in materia di agevolazioni a favore dei disabili:

- Art. 28 della legge del 30.03.1971, n. 118;
- Art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102
- L. 11.10.1990, n. 289;
- L.R. 24.12.1998, n. 45;

APPURATO che la Regione Marche adotta annualmente deliberazioni di Giunta Regionale in esecuzione delle disposizioni contenute nella L.R. 45/1998 dettando direttive in materia di tariffe agevolate a favore di diverse categorie che usufruiscono di mezzi pubblici, prevedendo per disabili con invalidità medio/grave, studenti ecc. la riduzione dei costi dei titoli di viaggio e **per i minori portatori di handicap, che hanno diritto dell'indennità di frequenza ai sensi della L. 11.10.1990 n. 289, la totale gratuità degli stessi;**

VISTO il vigente Regolamento per il trasporto scolastico, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 12.04.2011;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione a quanto espresso in premessa, vi è la necessità di integrare il suddetto regolamento apportando modifiche al comma 3) dell'art. 9 in quanto risulta non esaustivo riguardo alla individuazione delle categorie che hanno diritto alla gratuità del servizio ed incompleto in relazione alle modalità di accesso alla fruizione

della gratuità stessa da parte dei potenziali destinatari;

EVIDENZIATO che tale modifica è inoltre dettata dall'esigenza di uniformare non solo la norma comunale in esame a quella regionale ma anche, e soprattutto, alla legislazione vigente per cui il comma 3 dell'art. 9 è opportuno venga integralmente riformulato come segue:

3) Il servizio di trasporto scolastico, ai sensi dell'art. 28 della legge n.118/71, sarà garantito in maniera gratuita ai minori con disabilità accertata in base alla legge 118/1971, così come modificata in base all'art. 20 legge 102/2009, titolari di indennità di frequenza (legge 289/90) o di indennità di accompagnamento (legge 104/92 art. 30 co. 3), indipendentemente dalla distanza della propria abitazione dal plesso scolastico. Per usufruire della gratuità sarà necessario presentare apposita domanda presso il servizio servizi sociali ed allegare all'istanza la certificazione del caso.

VISTO il D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 e 3.5.2000, n. 130 e s.m.i.;

ASCOLTATA la discussione, così come riportata nell'allegato elaborato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. 267/2000, il quale, elencando gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale indica alla lettera a) anche i regolamenti;

RITENUTE le modifiche a tale Regolamento meritevoli di approvazione e considerato che le stesse risultano rispondenti alle esigenze e al fabbisogno della popolazione;

VISTO il **PARERE FAVOREVOLE** espresso sulla proposta di atto deliberativo dal Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile Demografica per la regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1° del T.U.E.L. ed inserito all'originale del presente atto;

CON VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, resa nei modi e nelle forme di legge, espressa da n. 10 Consiglieri presenti, Assenti n. 3 (Buldorini, Munafò e Pelagagge) come accertato dagli scrutatori e dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente, che ha dato il seguente risultato:

- Favorevoli: n. 10 (Calamita, Messi, Montecchiarini, Persichini, Monticelli, Vitali, Gianfelici, Giuliadori, Arcangeli, Trotta)
- Contrari: n.0,
- Astenuti: n. 0

D E L I B E R A -

1. **DI MODIFICARE**, per le motivazioni espresse in premessa, il vigente *Regolamento per il trasporto scolastico* adottato con delibera di C.C. n. 12 del 12.04.2011 sostituendo il comma 3) dell'art. 9 con il seguente:
2. **3) Il servizio di trasporto scolastico, ai sensi dell'art. 28 della legge n.118/71, sarà garantito in maniera gratuita ai minori con disabilità accertata in base alla legge 118/1971, così come modificata in base all'art. 20 legge 102/2009, titolari di indennità di frequenza (legge 289/90) o di indennità di accompagnamento (legge 104/92 art. 30**

co. 3), indipendentemente dalla distanza della propria abitazione dal plesso scolastico.

Per usufruire della gratuità sarà necessario presentare apposita domanda presso il servizio servizi sociali ed allegare all'istanza la certificazione del caso.

Infine, stante l'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE-

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano, da n. 10 Consiglieri presenti, Voti favorevoli n. 10 (Calamita, Messi, Montecchiarini, Persichini, Monticelli, Vitali, Gianfelici, Giuliadori, Arcangeli, Trotta), Assenti n. 3 (Buldorini, Munafò e Pelagagge) come accertato dagli scrutatori e dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente,

DELIBERA -

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L./2000 (D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000).